



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

tel + 39 0432 555 223

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Variazione indennità chilometrica per il quarto trimestre 2019

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 che all'articolo 12, comma 22 prevede che per lo svolgimento della missione il personale è tenuto ad utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici e qualora l'uso di questi ultimi risulti inconciliabile ovvero l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio;

Visto l'art. 44, comma 1, del Contratto Collettivo di Lavoro – Stato giuridico del Personale regionale - area non dirigenziale, per gli anni 1994 – 1997 il quale prevede che al dipendente autorizzato a servirsi dell'automezzo o motomezzo privato per l'espletamento della missione compete una indennità commisurata a parametri fissi da definirsi in sede di contrattazione e che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nelle more della quantificazione, l'indennità continua ad essere corrisposta con le modalità di cui all'articolo 123 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Atteso l'art. 123 della L.R. 53/81 prevede che al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina "super" vigente del tempo, ridotta del 50% in caso di utilizzo del motomezzo;

Constatato che dal 1° gennaio 2002 la benzina "super" non risulta più reperibile sul mercato e che la stessa è stata sostituita da benzina "super senza piombo";

Visto l'articolo 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001;

Vista la vigente Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio stipulata tra Consip S.p.A. e Q8 QUASER S.R.L.;

Ritenuto, pertanto, che base per il calcolo della suddetta indennità debba essere il prezzo della benzina "super senza piombo" praticato con servizio dalla società Q8 QUASER S.R.L.;

Rilevato che il prezzo di un litro di "benzina super senza piombo" con servizio alla pompa indicato dalla società Q8 QUASER S.R.L., con riferimento all'ultimo aggiornamento di data 1 ottobre 2019 è di € 1,851;

Ritenuto che l'indennità di cui trattasi deve intendersi comunque attribuita non solo in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del carburante, quale esso sia, ma a quelle più generali inerenti l'usura del veicolo, le manutenzioni, i rischi connessi alla guida e i costi relativi;

DECRETA

Che in base al prezzo suindicato, al dipendente regionale che sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, spettano, rispettivamente le seguenti indennità per ogni chilometro percorso:

€. **0,37** (zero/trentasette) per l'uso dell'automezzo

€. **0,19** (zero/diciannove) per l'uso del motomezzo

Queste indennità sono in vigore dal **1° ottobre al 31 dicembre 2019**.

In Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Paola **Pavesi**